

ORDINANZA N. 165

IL SINDACO

PREMESSO

CHE con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 30.05.2008 è stato approvato il Regolamento per la determinazione di tariffe base del canone comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CHE ai sensi dell'art.10 del citato Regolamento, è fatto obbligo al concessionario:

- di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso;
- ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta della costruzione;
- di utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dell'Amministrazione, e, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, di darne comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- di munirsi di ogni ulteriore autorizzazione necessaria all'uso del suolo richiesto in concessione sollevando l'Amministrazione Comunale ed il Funzionario responsabile da ogni e qualsiasi responsabilità.

CHE in data 23.05.07 è stato approvato con delibera di Commissario Straordinario n.139 il "Regolamento per l'estetica cittadina – Piano della cartellonistica pubblicitaria - Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo per spazi di ristoro all'aperto" che ha tra l'altro disciplinato la collocazione sul suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia individuati come dehors, inerenti l'arredo urbano;

CHE all'art.2 del regolamento di cui sopra, specificamente, sono definiti "dehors" l'insieme di elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione;

CHE gli elementi che costituiscono i dehors, descritti nell'art.3 del citato regolamento, sono:

- a) tavoli, sedie e poltroncine;
- b) fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) pedane;
- d) stufe ad irraggiamento;
- e) impianto di illuminazione;
- f) cestini per raccolta rifiuti;
- g) ombrelloni;
- h) tende e coperture di varie tipologie.

CHE l'occupazione di suolo e la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso;

CHE il dehors autorizzato deve a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di riorganizzare una manifestazione sul luogo occupato dagli stessi;



CONSIDERATO

CHE è necessario potenziare le qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico - culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica;

CHE è inoltre opportuno disciplinare nelle aree oggetto di concessione/autorizzazione la sistemazione di cartelli esplicitanti l'attività svolta, la descrizione del menù del giorno e del prezzario delle merci;

CHE l'inottemperanza alle disposizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione/concessione del suolo pubblico impedisce tra l'altro la fruibilità del patrimonio pubblico, ostacolando la libera circolazione dei pedoni, nonché l'accesso ai mezzi di soccorso, con pregiudizio alla sicurezza dei cittadini;

RITENUTO dover, da un lato, contemperare gli interessi delle diverse categorie di cittadini, turisti ed utenti e degli esercenti attività commerciali, e dall'altro, tutelare l'armonizzazione tra l'arredo ed il decoro urbano esistente e gli arredi utilizzati per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in concessione, così come stabilito dai vigenti regolamenti;

VISTA la L.689/81;

VISTO il D.Lgs.285/92;

VISTA la Legge 77/97;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs.267/00;

VISTA la delibera di C.S. n. 139/2007;

VISTA la delibera di C.C. n. 26/2008;

ORDINA

I titolari di concessione di suolo pubblico devono :

- rispettare rigorosamente quanto riportato nel provvedimento di autorizzazione/concessione di suolo pubblico in merito alla superficie concessa nonché alle prescrizioni in essa previste ed inoltre quanto previsto dall'art.10 dal Regolamento per la determinazione di tariffe base del canone comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 30.05.2008;
- occupare gli spazi concessi con dehors preventivamente autorizzati dall'Ente secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto" approvato con delibera di Commissario Straordinario n.139/07;



città di
ischia
provincia di napoli

- sistemare su supporti mobili in legno o ferro battuto, posti in modo funzionale ed armonico al decoro degli spazi utilizzati i cartelli esplicanti l'attività svolta, la descrizione del menù del giorno e del prezzario delle merci, comunque disposti all'interno dell'area in concessione. E' in ogni caso vietato l'utilizzo di materiali plastici, di alluminio anodizzato e leghe leggere degradabili nonché di tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

La concessione/autorizzazione di suolo pubblico sarà revocata nel caso si verifichi quanto previsto dall'art.15.2 del Regolamento per l'estetica cittadina – Piano della cartellonistica pubblicitaria - Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo per spazi di ristoro all'aperto e specificamente:

- previa diffida, quando agli arredi siano apportate variazioni rispetto al progetto approvato dall'Ente, nonché in ottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico estetica;
- quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli spazi relativi alle aree in concessione del demanio marittimo portuale e non.

L'inottemperanza alle sopra citate prescrizioni, ai sensi dell'art.16 del Regolamento di cui alla delibera di C.S. n.139/07, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 516.45.

I titolari di autorizzazione/concessione che eccedono la superficie oggetto della stessa sono tenuti a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva.

Tutti coloro che occupano il suolo pubblico senza la prescritta concessione/autorizzazione con dehors o con strutture simili sono tenuti a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva; inoltre agli stessi verrà applicata una sanzione che va da un

minimo di € 155,00 ad un massimo di € 624,00 con pagamento in misura ridotta di € 155,00 in applicazione a quanto previsto dalla L.689/81.

In caso di reiterata violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/concessioni sarà disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni ai sensi dell'art.6 della legge n.77/97.

L'organo accertatore deve intimare la rimozione delle strutture mediante un verbale di contestazione e trasmettere la segnalazione all'Ufficio Patrimonio del Comune; nel caso in cui l'occupante e/o il concessionario non provveda previa atto di diffida le strutture verranno rimosse d'ufficio in danno dell'occupante/concessionario.

L'elevazione del verbale per l'imposizione della sanzione prevista è condizione sufficiente per l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca delle aree date in concessione.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Ischia, 20.07.10



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino

